

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE

GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD

IMPIANTI FISSI E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

**Gestione Governativa**

**FERROVIA CIRCUMETNEA**

Via Caronda n. 352/A - 95128 Catania – C.F. e P.I. 00132330879

**SCHEMA DI CONTRATTO**

Affidamento della Progettazione definitiva degli interventi specialistici del prolungamento della rete ferroviaria nella tratta metropolitana di Catania dalla Stazione di Misterbianco Centro (e) alla stazione di Paternò (i) compreso il deposito di Ardizzone.

**Importo complessivo, a base di gara, dell'appalto: €2.359.504,77**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ..... del mese di .....,

in Catania in una sala della sede della Gestione Governativa per la Ferrovia

Circumetnea, sono convenuti i seguenti signori:

- da una parte il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_,

il \_\_.\_\_.\_\_\_\_, il quale interviene nel presente Atto in qualità di Direttore

Generale della Ferrovia Circumetnea, giusta delega del \_\_.\_\_.\_\_\_\_, che, si

allega al presente Atto sotto la lettera "A", nel seguito del presente Atto

denominata "FCE", con sede in Catania, via Caronda, n. 352/A, codice

fiscale 00132330879, domiciliato per la carica presso la stessa sede della

FCE;

- dall'altra, il Sig. ...., nato a ....., il  
....., in qualità di ..... dell'impresa  
..... con sede in ....., via  
....., iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commer-  
cio Industria Artigianato e Agricoltura di ..... al n. ....,  
come attestato con certificato del .....; codice fiscale  
.....; partita IVA n. ....; posizione INPS .....;  
posizione INAIL .....; posizione Cassa Edile ....., nel  
seguito del presente Atto denominato “**Appaltatore**”

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione tempo-  
ranea di imprese, ) capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di  
imprese di tipo ..... costituita tra essa medesima e le se-  
guenti imprese mandanti:

1-..... Con  
sede in .....Via..... con  
domicilio presso.....  
Codice fiscale.....e partita IVA.....;

2-..... Con  
sede in .....Via..... con  
domicilio presso.....  
Codice fiscale.....e partita IVA.....;

3-..... con  
sede in .....Via..... con  
domicilio presso.....  
Codice fiscale.....e partita IVA.....;

4- ..... con

sede in .....Via..... con

domicilio presso.....

Codice fiscale.....e partita IVA.....;

5-..... Con

sede in .....Via..... con

domicilio presso.....

Codice fiscale.....e partita IVA.....;

6-..... Con

sede in .....Via..... con

domicilio presso.....

Codice fiscale.....e partita IVA.....;

**PREMESSO CHE**

- in data \_\_\_\_\_ è stata esperita, ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. apposta gara, a seguito della quale è risultata aggiudicataria \_\_\_\_\_ ;

- ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i. è stata richiesta dalla Gestione con note ..... il rilascio dell'informazione antimafia presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) a carico dei soggetti dell'appaltatore di cui all'art 85 del codice antimafia per l'Appaltatore \_\_\_\_\_;

- con informativa prot. n. \_\_\_\_\_del \_\_\_\_\_la B.D.N.A ha comunicato che nei confronti della Società e dei soggetti sottoposti alla verifica ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs.159/2011, allo stato, non sussistono cause di divieto previste dall'art. 67 del medesimo decreto;

- l'impresa presenta il DURC regolare alla data di stipula del presente atto (allegato "A2");

- l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva, nella misura di € ..... (Euro.....) corrispondente al .....% (.....per cento) dell'importo d'appalto, a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., tramite polizza fideiussoria/fidejussione bancaria n. .... della Società/Istituto ..... rilasciata in data ..... detta polizza resterà depositata presso la stazione appaltante fino al pagamento della rata di saldo;

- la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

#### **Oggetto del contratto**

La Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea (FCE) affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, il servizio della Progetta-

zione definitiva degli interventi specialistici del prolungamento della rete ferroviaria nella tratta metropolitana di Catania dalla Stazione di Misterbianco Centro (e) alla stazione di Paternò (i) compreso il deposito di Ardizzone citato in premessa.

Il servizio ha ad oggetto tutte le attività tecniche necessarie alla redazione della progettazione definitiva della tratta metropolitana di Catania dalla Stazione di Misterbianco Centro (e) alla stazione di Paternò (i) compreso il deposito di Ardizzone in relazione agli interventi specialistici, intendendosi tali interventi ricomprendenti la progettazione degli interventi strutturali del progetto, compresa la progettazione geologica e geotecnica non già sviluppata dalla stazione appaltante, la progettazione elettrica e antincendio compresi gli impianti di trazione elettrica e le sottostazioni elettriche, gli impianti di ventilazione e lo studio aeraulico con la simulazione degli effetti di incendio in galleria e in stazione, gli impianti a servizio del *people-mover*, lo studio delle interferenze, lo studio della cantierizzazione del progetto e gli elaborati economici dell'intero progetto definitivo (elenchi prezzo, analisi prezzi, computo metrico estimativo etc...). Rimarranno a carico del soggetto anche le eventuali modifiche al progetto ferroviario e architettonico di livello definitivo, redatto a cura della Stazione appaltante e allegato al presente contratto, che fossero necessarie per rendere compatibile la progettazione specialistica con quanto già redatto. La progettazione dovrà essere eseguita a partire dal progetto preliminare redatto da questa Stazione Appaltante e posto a base di gara.

Le prestazioni comprendono altresì le attività di supporto all'amministrazione per la predisposizione degli elaborati da produrre per, e

fino, al conseguimento delle autorizzazioni di tutti gli enti interessati.

Sono parte integrante dell'appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Nell'accettare l'affidamento oggetto del presente contratto, l'Appaltatore dichiara esplicitamente:

a) di avere valutato nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influenzano su tutti i tipi di costi che interessano l'affidamento;

b) di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dell'affidamento secondo le migliori norme e nella piena applicazione delle previsioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della specifica normativa di settore.

## **Articolo 2**

### **Documenti facenti parte del contratto**

L'appalto è affidato sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite con il presente contratto, nonché con i documenti elencati nel seguito:

- D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti in vigore;

- Leggi, Norme, Decreti Legge, Regolamenti circolari, norme tecniche in vigore nella Repubblica Italiana in materia di:

1) progettazione ed esecuzione di prestazioni di natura intellettuale;

2) antinfortunistica, sicurezza ed igiene del lavoro;

3) tutela ambientale;

4) regolarità contributiva e previdenziale.

- Capitolato generale d'appalto di cui al D.M. LL.PP. n.145 del 19 aprile

2000 e s.m.i. (per le parti vigenti) che si intende integralmente richiamato

nel presente atto, anche se non materialmente allegato, perché ne faccia

parte integrante e sostanziale;

Tutte le disposizioni sopra richiamate, pur quando non siano materialmente

riportate o allegate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

Atto, in quanto l'appaltatore dichiara di conoscerle e accettarle senza ecce-

zione alcuna.

Nell'accettare l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto

l'appaltatore dichiara:

a) di avere cognizione e/o avere visitato le località interessate e di averne

accertato le condizioni locali, di viabilità e di accesso, nonché di avere giu-

dicato il servizio stesso realizzabile ed i prezzi nel loro complesso remunere-

rati e tali da consentire il ribasso offerto;

b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influen-

scono sul costo della mano d'opera, dei trasporti e di quant'altro necessario

all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto;

c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente

in materia di prevenzione degli infortuni, di tutela ambientale e di tutela

della salute dei lavoratori;

d) di obbligarsi al rispetto dei regolamenti interni e delle disposizioni im-

partite dalla Direzione di Esercizio della Ferrovia Circumetnea.

L'appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante il servizio la mancata

conoscenza di elementi non valutati, salvo casi di forza maggiore. Con

l'accettazione del servizio l'appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per assolvere in pieno agli obblighi assunti, compresi quelli idonei per eseguire le attività presso gli impianti aziendali, nella piena applicazione delle specifiche normative richiamate dal presente contratto.

### **Articolo 3**

#### **Ammontare del contratto**

1. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, c.1 lett. *ddddd*) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Pertanto, l'importo complessivo dell'affidamento resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di quanto eseguito in quanto in detto importo si intendono comprese tutte attività, anche se non specificamente previste dal presente contratto, necessarie a dare compiute in tutte le loro parti, sia qualitativamente che quantitativamente, le attività appaltate.

2. L'importo contrattuale, per l'intera durata del servizio, ammonta a €.....(Euro.....)

3. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.

## **TITOLO II**

### **RAPPORTI TRA LE PARTI**

#### **Articolo 4 - Termini per l'inizio e l'ultimazione delle Attività**

1. Il tempo utile per ultimare la progettazione è pari a 120 giorni naturali e consecutivi dalla consegna delle prestazioni per la consegna della progettazione definitiva da sottoporre a verifica e validazione da parte della Stazione Appaltante, ferme restando le riunioni intermedie di cui all'art. 7, da

svolgersi in contraddittorio con la stazione appaltante.

L'appaltatore si impegna ad apportare senza ulteriori oneri e costi per la Stazione Appaltante tutte le prescrizioni che saranno indicate in fase di verifica dal soggetto verificatore individuato ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016.

La prima fase della verifica si concluderà con l'emissione di un primo rapporto di verifica con le osservazioni sul progetto definitivo.

A seguito della verifica e per tutte le fasi successive di verifica, l'appaltatore si impegna ad apportare tutte le modifiche richieste, consegnando alla Stazione Appaltante la nuova revisione del progetto definitivo entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento da parte della Stazione Appaltante delle richieste di modifica degli elaborati, fino alla redazione del rapporto di Verifica finale e della successiva validazione del progetto.

La mancata accettazione della consegna delle prestazioni o un ritardo nel termine assegnato dalla FCE per la consegna stessa, superiore a 10 giorni naturali e consecutivi, comporterà la facoltà della FCE di recedere dal contratto, senza che l'appaltatore possa invocare alcun diritto.

3. Il ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione definitiva, anche nelle revisioni successive, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, costituirà grave inadempimento dell'appaltatore e produrrà la risoluzione del contratto, a discrezione e senza alcun obbligo di motivazione della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 108 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e senza previa necessità di atto di messa in mora, diffida o altro adempimento.

4. Al termine fissato per la consegna delle progettazioni (il primo o i successivi), gli elaborati oggetto di modifica devono essere presentati alla FCE in tre copie cartacee, una di tipo “editabile” e una firmata digitalmente queste ultime su supporto informatico.

#### **Articolo 5 - Ultimazione delle attività**

1. Al termine della verifica e all'avvenuta validazione da parte del RUP, su richiesta dell'appaltatore, verrà redatto da parte del RUP il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### **Articolo 6 - Penale per i ritardi - Premio di accelerazione**

1. Le penali per il ritardo nella ultimazione delle prestazioni, anche con riferimento alle successive revisioni del progetto necessarie a seguito di verifica o di richiesta degli enti interessati, saranno applicate nella misura del 1‰ (uno per mille) dell'importo previsto, per ogni giorno di ritardo, oltre ai maggiori danni documentati;

2. In ogni caso, la misura massima della penale, non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto previsto contrattualmente.

3. Non hanno alcuna rilevanza le cause che hanno determinato ritardi nell'andamento dei lavori che hanno comportato l'applicazione delle penali, salvo i ritardi per forza maggiore.

4. L'importo delle penali verrà addebitato all'appaltatore e trattenuto dai corrispettivi allo stesso dovuti al primo atto contabile successivo all'applicazione della penale.

5. Il ritardo nell'esecuzione delle attività che comporti una penale superiore al 3% dell'importo netto contrattuale della prestazione, comporterà il diritto della FCE di risolvere il contratto ai sensi dell'art 108 del D. Lgs.

n.50/2016 e s.m.i.

6. Non è previsto alcun premio di accelerazione.

### **Articolo 7 - Oneri a carico dell'Appaltatore**

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi:

1. L'affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsiasi altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni in oggetto.

2. L'affidatario si impegna a mantenere indenne la FCE in relazione ad ogni pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

3. L'affidatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto ed il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

4. Per l'affidatario valgono, fino al termine dell'incarico, tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Questi è comunque tenuto a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità sia per se medesimo che per i propri collaboratori.

5. L'affidatario, a semplice richiesta della FCE, con un preavviso di almeno 48 ore è tenuto ad assicurare la partecipazione dei componenti del gruppo di lavoro preposti alle specifiche questioni via via trattate agli incontri, riu-

nioni, commissioni ed interlocuzioni istruttorie comunque denominate se ritenuta necessaria dal RUP per lo svolgimento del servizio, secondo principi di efficienza e razionalità volti ad evitare ingiustificato aggravamento delle modalità e della tempistica di espletamento del servizio medesimo.

6. Gli eventuali costi di viaggio, vitto ed alloggio costituiscono onere non attribuibile in alcun modo e misura all'Ente appaltante, qualunque sia il numero delle riunioni richieste.

7. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro contenute nel D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., le norme specifiche per la prevenzione degli infortuni, nonché le norme in vigore in materia di infortunistica.

8. rimangono compresi nelle prestazioni la progettazione degli interventi strutturali del progetto, compresa la progettazione geologica non già sviluppata dalla stazione appaltante, la progettazione elettrica e antincendio compresi gli impianti di trazione elettrica e le sottostazioni elettriche, gli impianti di ventilazione e lo studio aeraulico con la simulazione degli effetti di incendio in galleria e in stazione, gli impianti a servizio del *people-mover*, lo studio delle interferenze, lo studio della cantierizzazione del progetto e gli elaborati economici dell'intero progetto definitivo (elenchi prezzo, analisi prezzi, computo metrico estimativo etc...). Rimarranno comprese tra le prestazioni della progettazione anche le eventuali modifiche necessarie a seguito di osservazioni da parte degli enti interessati al rilascio delle autorizzazioni sul progetto definitivo o di osservazioni emerse in sede di verifica del progetto definitivo. Rimarranno comprese tra le prestazioni della progettazione a carico del soggetto, le eventuali modifiche necessarie

al progetto ferroviario e architettonico di livello definitivo, redatto a cura della Stazione appaltante e allegato al presente contratto, che fossero necessarie per rendere compatibile la progettazione eseguita con gli elaborati di progetto definitivo già redatti a cura della Stazione appaltante e allegati al presente contratto o che siano richiesti da soggetti deputati al rilascio di pareri e/o autorizzazioni.

### **Articolo 8 - Pagamenti**

1. All'Appaltatore verrà corrisposto il pagamento del 60% dell'importo contrattuale, al netto della anticipazione, dopo l'avvenuta verifica del progetto definitivo da parte della Stazione Appaltante, previa presentazione della polizza di assicurazione di cui al successivo art. 14 c.6.

La restante parte sarà corrisposta dopo l'avvenuta validazione del Progetto definitivo da parte del RUP da eseguire a seguito delle approvazioni dell'intervento, da parte degli enti interessati.

2. In ogni caso, il certificato di pagamento dovrà essere emesso dal Responsabile del Procedimento, previa acquisizione del DURC non oltre 45 giorni dalla data di validazione del progetto da parte dello stesso RUP; il pagamento dovrà avvenire, con l'emissione del mandato, entro 60 giorni dalla data del certificato di pagamento.

3. I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente da indicarsi con le modalità ed i termini di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

4. Ai sensi dell'art. 35 co. 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è prevista l'anticipazione pari al 20% dell'importo del contratto.

### **Articolo 9 -Ritardo nei pagamenti**

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento rispetto ai termini previsti nell'articolo precedente, spettano all'Appaltatore gli interessi legali, nella misura e nei termini di Legge.

#### **Articolo 10 - Risoluzione del contratto**

1. La FCE ha facoltà di risolvere il contratto d'appalto con le procedure dell'art. 108 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tra l'altro, nei seguenti casi:

- frode dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori;
- ammontare complessivo delle penali superiore al 3% dell'importo netto contrattuale;
- manifesta incapacità o inidoneità dell'Appaltatore;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale accertata a carico dell'Appaltatore;
- sospensione delle attività da parte dell'Appaltatore, senza giustificato motivo e tale da compromettere il rispetto dei tempi contrattuali;
- rallentamento delle attività da parte dell'Appaltatore, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione della verifica nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- per violazione delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.

136 e s.m.i.;

- per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sui lavori pubblici.

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

### **Articolo 11 - Controversie**

1. Per la definizione delle controversie, sarà competente esclusivamente il Foro di Catania.

2. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere o rallentare l'esecuzione delle attività, nel corso dei giudizi di cui sopra.

## **TITOLO III**

### **ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Articolo 12 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le attività.

2. L'Appaltatore dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi in appalto, e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui sono eseguite le attività, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

3. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. Detti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

4. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

### **Articolo 13 - Subappalto**

1. Il subappalto non è consentito.

2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

### **Articolo 14 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ha prestato apposita cauzione definitiva mediante fideiussione numero \_\_\_\_\_ in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ rilasciata dalla società \_\_\_\_\_ per l'importo di € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_ / \_\_) pari al \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_ percento) dell'importo del presente contratto.

2. L'ammontare della cauzione deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle attività.

3. Ai sensi dell'art. 103, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle attività in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

4. La Stazione appaltante ha, altresì, il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, e per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

5. La Stazione appaltante può chiedere la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno anche in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua sul prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

6. L'Appaltatore dovrà altresì consegnare una polizza di responsabilità civile professionale relativa alle attività di progettazione, rilasciata da una compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'unione Europea, in favore della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 50/2016.

7. La polizza copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza dell'appaltatore. La garanzia deve avere una massimale pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). La polizza decorre dalla data di consegna della progettazione alla Stazione Appaltante.

#### **Articolo 15 - Protocollo di legalità**

1. L'Appaltatore e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del presente contratto sono tenuti ad osservare quanto prescritto nel protocollo di legalità "ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" stipulato il 12.07.2005

fra la Regione Sicilia ed il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL (circolare Assessorato Regionale LL.PP. n.593 del 31.01.2006), al quale la FCE ha aderito giusta Delibera del Gestore n. 406 del 07.05.2014.

2. Gli oneri per l'osservazione e l'attuazione del protocollo di legalità sono a carico dell'appaltatore poiché si intendono compensati nel corrispettivo previsto per il presente contratto.

#### **Articolo 16 - Tracciabilità flussi finanziari**

1. L'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto assume gli obblighi derivanti dal presente articolo e, più precisamente, quelli derivanti dalla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

2. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 3 della legge citata, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo eccezioni di legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dall'Appaltatore, il codice identificativo di gara

(CIG).

4. L'Appaltatore comunica alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 3 co. 8 della L. 13/08/2010 n. 136.

## **Articolo 17**

### **Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità**

1. Gli atti contabili sono firmati dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli vengono sottoposti.

2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi gli atti contabili, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione negli stessi.

3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando negli atti le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato gli atti nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

5. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

6. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche negli atti contabili all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

7. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

8. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

#### **Articolo 18 - Efficacia del contratto**

1. Il presente Accordo Quadro è stipulato con l'espressa riserva dell'approvazione da parte dei Superiori Organi di Gestione e Controllo

della Ferrovia Circumetnea.

2. L'Atto stesso, quindi, mentre è valido ed impegnativo sin da ora per l'Appaltatore, sarà efficace per la FCE soltanto dopo aver riportato l'approvazione dei predetti Superiori Organi.

3. Il presente Atto è stato dalle parti letto e dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione le parti stesse lo sottoscrivono in triplice copia.

**Articolo 19 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, registrazione, tasse, diritti di segreteria, postali e telegrafiche per comunicazioni d'ufficio, di notifica, per copie ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di ultimazione lavori.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della FCE.

Per la Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea

(.....)

Per l'Appaltatore

(.....)